

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI SU AREA PUBBLICA A POSTO FISSO E COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ITINERANTE.  
MODIFICA ART.2 E ART. 31 DEL REGOLAMENTO**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Preso atto che** le funzioni amministrative in materia di commercio su aree pubbliche mediante posteggio sono attribuite ai Comuni che, sulla base degli indirizzi provinciali, determinano mediante approvazione di apposito regolamento, la propria disciplina con riguardo agli aspetti indicati nell'art. 16 comma 1 della citata L.P. 17/2010, ovvero:

- i criteri, i limiti e le modalità per l'istituzione, lo spostamento e l'ampliamento dei mercati;
- i criteri e le modalità per la determinazione delle aree, del numero e della tipologia dei posteggi;
- i criteri per la determinazione della percentuale dei posteggi da riservare ai produttori agricoli che esercitano la vendita diretta di prodotti agricoli con le modalità previste dalla legislazione nazionale;
- gli orari di effettuazione delle attività di vendita;
- le aree nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a particolari condizioni ai fini della loro salvaguardia;
- i canoni per la concessione dei posteggi, tenuto conto anche delle infrastrutture di servizio predisposte sulle aree di mercato.

**Visto** il regolamento comunale per il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su area pubblica itinerante approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 23 del 17 aprile 2018 con il quale venivano istituiti nr. 3 posteggi isolati al fine di andare incontro all'esigenza di rendere un servizio alle fasce deboli della popolazione;

**Che con** deliberazione della Giunta Comunale nr. 217 del 06.12.2018 veniva approvato il bando per l'assegnazione dei posteggi in parola e che la gara si concludeva il 07.02.2019 con l'aggiudicazione del posteggio isolato nr.1 in Via San Bartolomeo nell'abitato di Daone;

**Atteso che** alla luce dei risultati della gara l'Amministrazione intende rivedere le caratteristiche dei posteggi isolati istituiti e non assegnati;

**Considerato che** il commercio su aree pubbliche nel Comune di Valdaone ha valenza limitata e non è particolarmente attraente per gli operatori in quanto il bacino di utenza è rappresentato per lo più da persone anziane e con mobilità difficoltosa;

**Che**, ciò nonostante, l'Amministrazione intende effettuare un altro esperimento per fornire un servizio alle fasce più deboli della popolazione, apportando delle variazioni ai posteggi già istituiti;

**Ritenuto**, per un maggiore snellimento delle procedure, di introdurre le seguenti modifiche al regolamento e agli allegati:

art.2 comma 4: "Costituiscono modifiche al regolamento l'istituzione di nuovi mercati e di nuovi posteggi isolati con l'inserimento di nuove schede, nonché l'ampliamento dei mercati esistenti.

: introduzione comma 5: le modifiche degli allegati "A" e "B" al regolamento sono approvate con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le associazioni degli operatori di commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale.

: comma 6: Qualora, per esigenze temporanee fosse necessario modificare l'ubicazione dei posteggi isolati, la competenza è demandata al responsabile delle attività produttive. Tali modifiche sono tempestivamente rese pubbliche mediante avviso esposto all'albo telematico ed inoltrate alle associazioni di categoria degli esercenti il commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale.

**Visto** l'art. 31 del regolamento –“soppressione dei mercati” che demanda all'organo competente l'adozione del provvedimento di soppressione dei mercati o di parte dei posteggi, senza specificare l'organo competente;

**Vista** la L.P. 30 luglio 2010 nr. 17 recante Disciplina dell'attività commerciale;

**Visto** il D.P.P. 23 aprile 2013 nr. 6-108/Leg. recante Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso e relativa circolare esplicativa del Servizio Commercio e Cooperazione della Provincia Autonoma di Trento di data 10 maggio 2013;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

**Acquisiti** i pareri dai funzionari responsabili in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 13 , contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori all'uopo nominati in apertura di seduta

### **DELIBERA**

1. **Di modificare** l'art.2 del regolamento comunale per il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su area pubblica itinerante approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 23 di dat 17 aprile 2018 come segue:

art.2:

: comma 4: “Costituiscono modifiche al regolamento l'istituzione di nuovi mercati e di nuovi posteggi isolati con l'inserimento di nuove schede, nonché l'ampliamento dei mercati esistenti.

: introduzione comma 5: le modifiche degli allegati “A” e “B” al regolamento sono approvate con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le associazioni degli operatori di commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale.

: comma 6: Qualora, per esigenze temporanee fosse necessario modificare l'ubicazione dei posteggi isolati, la competenza è demandata al responsabile delle attività produttive. Tali modifiche sono tempestivamente rese pubbliche mediante avviso esposto all'albo telematico ed inoltrate alle associazioni di categoria degli esercenti il commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2. **Di individuare** l'organo competente alla soppressione dei mercati di cui all'art.31 del regolamento comunale nella figura della Giunta Comunale.

3. **Di dare atto che** la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

4. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 4, c. 4 della L.P. n. 23/1992, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

✓ ricorso in opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

✓ ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

✓ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.